



CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE DI **Orange** **Europe S.r.l.**

DEFINIZIONI:

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE o **CONDIZIONI**: il presente testo riporta le condizioni generali di contratto dello Spedizioniere applicabili, salvo deroga scritta, a tutti i gli incarichi di spedizione.

CONFERIMENTO d'INCARICO : la comunicazione scritta del Mandante con la quale viene richiesto allo Spedizioniere l'organizzazione di una o più spedizioni nazionali/internazionali, anche multimodali, ove sono indicati tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto da concludere, quali ad esempio in via non esaustiva: la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci e le particolari cautele che queste necessitano, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto.

MANDANTE: colui che conferisce allo Spedizioniere il mandato di concludere per suo conto, contratti di trasporto e di compiere le operazioni accessorie inviando a quest'ultimo per iscritto il Conferimento d'Incarico.

MANDATO: è il mandato di spedizione contenuto nel Conferimento d'Incarico con il quale il Mandante conferisce allo Spedizioniere l'incarico di concludere contratti di trasporto per proprio conto. Il Mandato potrà essere conferito allo Spedizioniere con o senza la rappresentanza e quindi lo Spedizioniere agirà alternativamente in nome e per conto del Mandante, ovvero in nome proprio per conto del Mandante. In entrambi i casi, il contratto di spedizione sarà comunque sottoposto alle presenti Condizioni.

SPEDIZIONIERE: **Orange Europe S.r.l.**, spedizioniere, con sede legale in 37136 Verona, Via Torricelli n. 59/61, registrata alla CCIAA di Verona – R.E.A. VR-403838, C.F. e P.IVA 04237520236, rappresentata dalla Sig.ra Giulia Simone (C.F.: SMNGLI92A71L781Z) in qualità di Legale Rappresentante pro tempore;

Art. 1 – Oggetto del Contratto: 1.1. Il conferimento da parte del Mandante allo Spedizioniere, senza alcun obbligo di esclusiva e/o subordinazione, del mandato di concludere per conto di esso, anche solo a proprio nome, i contratti di trasporto necessari per la consegna di tutta la merce che verrà indicata tramite il Conferimento d'Incarico che il Mandante invierà allo Spedizioniere con congruo preavviso a mezzo e-mail e/o fax nei quali verranno anche indicati tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto da concludere, quali ad esempio in via non esaustiva: la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci e le particolari cautele che queste necessitano, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto.

1.2. Il Mandato viene conferito con o senza rappresentanza per trasporti nazionali e/o internazionali.

Art. 2 – Obblighi dello Spedizioniere:

2.1. Lo Spedizioniere, una volta confermata l'accettazione del Mandato (che potrà essere espressa anche



solo con l'esecuzione dello stesso), si impegna ad eseguire il Mandato in conformità alle istruzioni ricevute dalla Mandante come indicate nel Conferimento d'Incarico, agendo nell'esclusivo interesse della Mandante con la diligenza media del buon padre di famiglia e secondo quanto previsto dall'Art. 1739 Cod.Civ.

2.2. Lo Spedizioniere ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del Mandante contenuto nel Conferimento d'Incarico;

2.3. Lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Mandante che non siano state confermate per iscritto. In mancanza della conferma scritta le istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente saranno considerate come non date e/o ricevute;

2.4. I contratti di trasporto che verranno conclusi dallo Spedizioniere, salvo diverse indicazioni scritte della Mandante, non prevedranno alcuna deroga rispetto ai limiti di responsabilità del vettore incaricato previsti dalle vigenti normative in base alla tipologia di trasporto e previste secondo gli usi commerciali, di cui il Mandante viene comunque informato attraverso apposito materiale anche pubblicato sul sito internet dello Spedizioniere.

2.5. Lo Spedizioniere, salvo diverse indicazioni scritte della Mandante, non avrà alcun obbligo di assicurare la merce oggetto del trasporto.

2.6. Ove lo Spedizioniere dovesse concludere i contratti di trasporto di cui all'art. 1, in violazione delle previsioni di cui all'art. 2.1, sarà inadempiente nei confronti della Mandante esclusivamente per colpa grave in *eliegend*, impegnandosi a tenere indenne la Mandante di tutti i costi, oneri e spese che questa dovesse subire, comunque fino ad un massimo pari al costo di produzione della merce oggetto della spedizione. Salvo quanto previsto nell'art. 5 delle presenti Condizioni, lo Spedizioniere non potrà essere considerato responsabile per avaria o perdita delle merci trasportate ovvero per qualsiasi altra obbligazione nascente dal contratto di trasporto ovvero per le obbligazioni assunte dai terzi con i quali lo Spedizioniere ha concluso un contratto per conto della Mandante.

2.7. Salvo diverso incarico scritto, l'imballaggio della merce sarà ad esclusivo carico della Mandante. La Mandante esonera sin d'ora lo Spedizioniere da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancanza e/o insufficienza e/o inadeguatezza dell'imballaggio delle merci, salvo che l'imballaggio non venga effettuato dallo Spedizioniere su incarico scritto della Mandante. Allo stesso modo saranno comunque ad esclusivo onere e carico della Mandante, stivaggio, fardaggio e rizzaggio delle merci salvo differente pattuizione scritta.

2.8 Lo Spedizioniere nell'esecuzione del mandato procederà alla nomina di un doganalista per conto della Mandante per l'esecuzione delle operazioni doganali solo in seguito al conferimento di ulteriore ed apposito mandato scritto da parte della Mandante. In ogni caso la Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia ivi descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura ed etichettatura. La Mandante è inoltre tenuta a fornire allo Spedizioniere, in tempo utile, tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali oltre all'anticipo delle eventuali imposte da versare.



2.9. Lo Spedizioniere farà tutto quanto nelle sue possibilità per verificare che siano rispettati da parte dei vettori incaricati i termini di consegna delle merci indicati dalla Mandante nel Conferimento d'Incarico (che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e sicurezza della circolazione).

2.10. Lo Spedizioniere, salvo nel caso previsto all'art. 5, non è inoltre responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del Mandato ricevuto.

2.11. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto dal Mandante per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge. In tali eventualità e in ogni caso a semplice richiesta, lo Spedizioniere cederà tutti i diritti derivanti dai contatti conclusi per conto del Mandante il quale dovrà comunque agire in proprio.

2.12. Lo Spedizioniere si impegna per l'intera durata del Mandato a tenere costantemente informata la Mandante, tramite comunicazione scritta, di ogni sviluppo o novità di rilievo nell'espletamento del Mandato. Lo Spedizioniere si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla Mandante l'eventuale sopravvenienza di impedimenti alla regolare prosecuzione del trasporto da parte del vettore.

2.13. Salvo espresse indicazioni del Mandante fornite nel Conferimento d'Incarico e fermo restando l'obbligo di informazione, lo Spedizioniere, per effetto del Mandato ricevuto, potrà agire ed eseguirlo con la necessaria discrezionalità, con facoltà di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altra e comunque compiendo quale Spedizioniere tutte le operazioni necessarie, connesse e presupposte per l'esecuzione del contratto stesso.

2.14. Lo Spedizioniere non assume alcun obbligo di custodia della merce, salvo il caso in cui quest'ultima non venga depositata in magazzini e piazzali di proprietà o nella disponibilità dello Spedizioniere ovvero nel caso di cui all'art. 5.2 che segue.

Art. 3 – Merci e Obblighi della Mandante:

3.1. La Mandante, salvo differente accordo scritto, si impegna a incaricare lo Spedizioniere nei modi e nei limiti di cui alle presenti Condizioni, a concludere contratti di trasporto per le sole merci non pericolose, di cui la Mandante ha la disponibilità giuridica.

3.2. La Mandante si impegna a fornire allo Spedizioniere tutte le informazioni necessarie per portare a termine l'incarico di cui all'art. 1 per ciascuna singola spedizione.

3.3. Con il Conferimento d'Incarico la Mandante si impegna a non impartire allo Spedizioniere alcun ordine che possa in qualsiasi modo comportare la violazione della normativa nazionale e/o internazionale (anche ma non solo in tema di sicurezza dei trasporti), manlevandolo espressamente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dalla violazione di questo obbligo.

3.4. La Mandante, salvo differente accordo scritto, non potrà conferire allo Spedizioniere Mandato per trasporti relativi a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, nonché per trasporto di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte.



3.5. Lo Spedizioniere in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere a qualsiasi titolo per errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante. Nel caso in cui lo Spedizioniere avesse a sopportare un danno patrimoniale o non patrimoniale di qualunque natura a causa di errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante questa sarà tenuta a tenere indenne e manlevare lo Spedizioniere dal pregiudizio subito.

3.6. Lo Spedizioniere, qualora le circostanze lo richiedano, ovvero anche solo per la minimizzazione dei danni a cui questo dovesse essere esposto, viene sin d'ora autorizzato dalla Mandante a rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo o di abbandono, di procedere alla loro distruzione a rischio, carico e spese della Mandante stessa.

Art. 4 – Corrispettivi:

4.1. Il corrispettivo della Spedizione verrà concordato di volta in volta ovvero, in mancanza di previo accordo, verrà quantificato come da listino prezzi presente sul sito internet dello Spedizioniere, ovvero dagli usi commerciali.

4.2. Salvo differenti accordi scritti, in qualsiasi momento durante l'esecuzione del Mandato, lo Spedizioniere potrà emettere regolare fattura nella quale saranno indicate le attività svolte in base al Mandato ricevuto.

4.3. I pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo di bonifico bancario a 30 giorni d.f.f.m.

4.4. Nel caso di cui all'art. 2.8. i diritti doganali dovranno essere sempre corrisposti dalla Mandante prima dell'arrivo della merce in dogana e/o comunque anticipati dalla Mandante. Allo Spedizioniere è comunque dovuto il rimborso delle somme eventualmente anticipate per conto della Mandante.

4.5. Fermo restando quanto previsto all'art. 3.6 delle presenti Condizioni, la Mandante si obbliga inoltre a rimborsare allo Spedizioniere tutte le spese, costi ed oneri da questo eventualmente sostenuti anche per soste, in caso di ritardato o mancato ritiro delle merci da parte del destinatario o di ritardata o mancata consegna delle merci da parte del mittente, soste.

4.6. Lo Spedizioniere in caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo, oltre a quanto previsto dall'art. 3.6 di cui sopra, potrà risolvere il contratto tramite semplice comunicazione scritta senza necessità di preavviso; fermo restando in capo allo Spedizioniere il diritto di richiedere la corresponsione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 e s.m.i., l'eventuale maggior danno, nonché di ritenere la merce eventualmente detenuta ai sensi degli artt. 2761 e 2756 c.c. e di costituire pegno su di essa, sino al pagamento di tutto quanto dovuto dal Mandante e con facoltà, dalla comunicazione, di far stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all'aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico del Mandante.

4.7. I preventivi del costo totale della spedizione, comprensivi dei costi del trasporto, ove indicati dallo Spedizioniere al Mandante, vengono elaborati sulla base di quotazioni ricevute dai vettori ovvero dai prezzi standard individuati da questi ultimi nei propri listini. Il prezzo totale così preventivato potrà quindi assumere delle variazioni in considerazioni delle particolarità del trasporto, delle condizioni meteo marine,



di problematiche relative all'importazione ed esportazione della merce, di problemi attinenti alla navigazione ovvero ai porti ovvero per altre cause che possono occorrere nei traffici internazionali.

4.8. Lo Spedizioniere è sempre autorizzato, ma non obbligato, ad anticipare noli, dazi, costi e spese per conto del Mandante anche quando abbia agito in nome e per conto dello stesso, anche in considerazione dell'incarico di svincolare le merci in arrivo a destinazione. Tutte le somme anticipate dallo Spedizioniere devono essere rimborsate dalla Mandante a semplice richiesta.

Art. 5 – Trasporto in proprio dello Spedizioniere:

5.1. La Mandante autorizza sin d'ora lo Spedizioniere ad assumere direttamente in proprio il trasporto delle merci con l'impiego di mezzi propri o altrui.

5.2. In tale evenienza lo Spedizioniere si impegna ad informare tempestivamente la Mandante di assumere il ruolo di vettore. Solo ed esclusivamente nel caso di cui al presente articolo e solo per la parte del trasporto che verrà eseguita in proprio, lo Spedizioniere assumerà nei confronti della Mandante gli obblighi e i diritti del vettore in conformità alla normativa applicabile e delle Condizioni generali di contratto di trasporto di **Orange Europe S.r.l.** pubblicate sul sito internet www.orange-europe.it che la Mandante dichiara di ben conoscere ed espressamente accettare .

Art. 6 – Caso fortuito e Forza Maggiore:

6.1. Lo Spedizioniere non sarà responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell'Amministrazione di uno Stato o delle Dogane, caso fortuito e forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e non imputabile ad essa, a condizione che detti eventi non potessero essere previsti nel momento in cui il Contratto è stato concluso.

Art. 7 – Comunicazioni: Ogni comunicazione indirizzata allo Spedizioniere sarà ritenuta valida esclusivamente se effettuata presso gli indirizzi nel seguito indicati:

Orange Europe S.r.l., Via Evangelista Torricelli, 59/61, 37135 Verona

+39 045 583671

info@orange-europe.it

Art. 8 – Legge Applicabile e Foro Esclusivo:

8.1. La legge da applicarsi al Contratto è la legge italiana.

8.2. Nel caso di assunzione da parte dello Spedizioniere del trasporto in proprio a norma dell'art. 5 saranno applicate le Condizioni generali di trasporto di **Orange Europe S.r.l.** pubblicate sul sito internet www.orange-europe.it ed in caso di trasporto internazionale le norme della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 sul contratto di trasporto internazionale stradale di merci (CMR) a cui viene fatto espresso rinvio.

8.3. Qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona con esclusione espressa di qualsiasi altro alternativo e/o concorrente



Art. 9 – Disposizioni generali e conclusive:

9.1. Eventuali modifiche o aggiunte al Conferimento d’Incarico, ovvero deroghe alle presenti Condizioni Generali, a pena di nullità e inefficacia, dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.

9.2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alla disciplina disposta dalla normativa italiana vigente in materia di spedizione.

9.3. Conseguentemente, la violazione o la disapplicazione anche reiterata di una o più delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non dovrà intendersi quale tacita accettazione delle violazioni o disapplicazione delle stesse.

1. Recitals

Unless it is explicitly agreed in writing between the parties, these General Conditions shall govern obligations arising from contracts entered into by ORANGE EUROPE SRL ("Freight Forwarder" or "Freight Forwarder acting as carrier") as well as obligations arising from acts or facts of employees or agents of the Freight Forwarder. The responsibility of the Freight Forwarder shall also be defined by these General Conditions.

2. Definitions

For the purposes of the present General Conditions the term:

- "Freight Forwarder" means the party entrusted with the conclusion of the contract of carriage, and/or with the performance of one or more ancillary operations;
- "Freight Forwarder acting as carrier" means the party entrusted with the forwarding of the goods who also acts as performing carrier or explicitly undertakes obligations as performing carrier;
- "Principal" means the party who entrusts the Freight Forwarder with the conclusion of a contract of carriage and/or with the performing of one or more ancillary operations;
- "Shipper" means the party appearing as such, or as Consignor, in the contract of carriage entered into by the Freight Forwarder;
- "Carrier" means the party actually performing or undertaking the performance of the contract of carriage.

The term "Freight Forwarder" is meant to include also the "Freight Forwarder acting as carrier", unless any provision should keep the two cases apart. The term "Freight Forwarder acting as carrier" shall only pertain to the meaning specified in the aforementioned letter b).

3. Scope of application

Either when acting on his own or when acting on behalf of third parties in the conclusion of the contract of freight forwarding and/or carriage, the Principal explicitly agrees that these General Conditions shall apply to all the contractual and non-contractual relationships with the Freight Forwarder and to all the actions and claims against him.

4. Duties of the Freight Forwarder

By virtue of the mandate received, which shall normally be issued in writing, the Freight Forwarder shall provide for entering into the contract of carriage and for performing the relevant ancillary operations, reserving to himself full liberty of action where necessary and shall be at faculty to consolidate cargo as groupage (unless otherwise explicitly agreed in writing between the parties), always performing with utmost diligence and acting as Freight Forwarder and never as Freight Forwarder acting as carrier.

The Freight Forwarder, unless otherwise explicitly agreed in writing between the parties, will not accept to perform the contract of shipment and/or carriage related to:

- dangerous goods potentially liable to cause prejudice to persons, animals, other cargo or things;

- perishable goods;
- goods not packed or non-properly/insufficiently packed;
- valuables, coins, precious goods, works of art.

Dangerous goods will include but will not be limited to, the goods classified as dangerous by the IATA, IMO, ICAO regulations or provided by the ADR/RID regulations.

In case the aforementioned goods should be entrusted to the Freight Forwarder without previous agreement, or in case the Freight Forwarder accepts instructions on the basis of wrong, incomplete or false information about the nature or value of the goods, the Freight Forwarder shall have the right to terminate the contract or, where necessary, to refuse, deposit or dispose of the goods or even destroy them in case of danger. If any of the above mentioned events shall occur, the Principal and/or the Shipper shall be held liable for any consequent damage and cost occurred.

The Freight Forwarder may ask for a lumpsum payment under art. 1740 of the Italian Civil Code and in this case the Freight Forwarder will operate as such and not as Freight forwarder acting as carrier.

5. Time of delivery

The Freight Forwarder does not guarantee the delivery of the goods on an agreed time, and therefore cannot be held in any event liable for delay in collecting, carrying and/or delivering of any shipment irrespective of the cause of such delays or irrespective of any request by the Principal for particular terms and time of delivery even if indicated in the documents of transport.

6. Declarations and warranties by the Principal/Shipper

The Principal and the Shipper warrant and declare:

- that the shipment has been correctly and accurately described in every document of carriage;
- that the goods declared by the Freight Forwarder as non-acceptable have been acknowledged as such by the Shipper and that they have not been included into the shipment;
- that the nature of the goods, number, quantity, quality and the contents of the packages, the gross weight (including the weight of packages and pallets), volume and dimension of the packages and any other information given is true and correct;
- that packing and labeling related to the goods and to the conditions of carriage, are considered as appropriate.

The Principal and the Shipper further explicitly declare to hold the Freight Forwarder harmless from any damage, claim or cost at any title arising from:

- the breach of the warranties above mentioned;
- the lack, insufficiency or inadequacy of packing;
- the lack of information on cargo and on packages about the necessary cautions to be used in handling and lifting the goods.

In case the Freight Forwarder undertakes to perform customs operations, the Principal and/or the Shipper, warrant that the documentation related to the goods is authentic, complete and fully regular and that the goods strictly correspond to the description provided, comply with the relevant applicable law, are importable/exportable and are regularly labelled. In addition, the Principal and/or the Shipper shall give in due time all the information, dates, customs codes, customs entries and classification of the goods,

and all the necessary documentation in order to proceed with the customs operations and formalities.

The Principal and/or the Shipper authorize the Freight Forwarder to handle all the data relevant to the shipment, even including personal data if necessary, in order to allow the

Freight forwarder to handle the necessary online administrative and operating issues so to provide the shipment with the best assistance.

7. Quotation by the Freight forwarder

Quotations by the Freight Forwarder and agreements on prices and conditions are always and solely related to specified services and do not include, unless otherwise provided by the parties, additional costs arising from operations carried out of the ordinary working hours. Unless otherwise provided, quotations are binding solely for goods with normal volume, dimension and quality, under the relevant mode of transport.

8. Advanced Payment and credits of the Freight Forwarder

Whenever the Freight Forwarder, pursuant to agreement between the parties, pays in advance for the freight, the price of the carriage, the freight charges for containers,

customs duties, costs and any other sum due, at any title, the Principal and/or the Shipper shall refund these amounts to the Freight Forwarder, plus interests in case of delay and plus compensation for any loss resulting from variations of the currency exchange.

The Principal and/or the Shipper shall hold the Freight Forwarder fully harmless from any claim for freight, customs duties, taxes, compensations for deterioration to the goods, fines and other sums charged at any title to the Freight Forwarder. In case the amounts and retributions due to the Freight Forwarder shall be paid by the Consignee or by third parties, the Principal and/or the Shipper shall still be liable for the immediate payment of the above mentioned amount in case the Freight Forwarder is not paid immediately and spontaneously by the obliged party.

Unless otherwise agreed, no set-off between amounts due to the Freight Forwarder and amounts claimed by the Principal and/or the Shipper will be allowed.

9. Lien on cargo

The Freight Forwarder shall have a lien on the goods and on the other detained properties relating to credits accrued or close to the date of due payment against the Principal, the Shipper and other third parties. The Freight Forwarder shall have the same lien also against the Consignee and/or against the Owner of the goods.

10. Delay or refusal to load or receive goods

The Principal and/or the Shipper shall refund and hold the Freight Forwarder harmless from any sum or cost due, including demurrages for means of transport and equipments, containers, swap bodies and the like, for the return of the goods into the warehouse, for the storage and for the subsequent redelivery.

In case of refusal or untraceability of the Consignee, the Freight Forwarder, if informed about the nondelivery of the goods in due time and if he is entitled to do so, can adopt the necessary and appropriate measures for the custody of the goods and its return, acting on behalf of the Principal and/or the Shipper, who are liable in case of total/partial loss or damages to the goods.

11. Liability

11.1 The Freight Forwarder shall not be liable for the performance of the carriage but solely for the performance of the contract within the limits established by the entrustment upon the Freight Forwarder and for any possible ancillary obligation.

11.2 The liability of the Freight Forwarder acting as carrier related to any damage and claim arising from the operations of shipment and/or carriage, including possible technical stops, shall not exceed the limits of liability provided to the Freight Forwarder and/or Carrier under the relevant international law applicable to each shipment or under the relevant national law applicable to each carriage or shipment, including Italian law, and in any event the limits of liability cannot exceed the limits granted to the actual carrier.

"Technical stop" means the stoppage of the goods in a storage area, or in a warehouse, or in a terminal or in any other recovery area, for any need related to the performance or continuation of the carriage, or in any event related to the needs of storing the goods during the carriage or during stops on the way to delivering the goods to the Carrier or to the Consignee.

12. Loss occurred during unidentified leg

Whenever it is impossible to identify the leg of the carriage when the damage or the loss occurred, as well as in case of damage or loss occurred during warehousing and/or storage not identifiable as technical stop (including, therefore, the deposit granted free of charge or by courtesy) performed by the Freight Forwarder using his own facilities or performed by his agents, or in case the bailee or the agent could not benefit of the limits of liability during the period of storage and/or handling, the maximum limit of 8,33 DSP/kg shall apply in case of loss or damage to the goods.

13. Indirect damages

Irrespective to and in derogation of articles 1223 and following of the Italian civil code, the Freight Forwarder shall never be liable for indirect damages (such as, but not limited to: income losses, loss of profits or damages arising from delays in performing the carriage). In case of shipments of samples and of commodities or goods to fairs, expositions /exhibitions, events and the like, compensation for any recoverable loss (if due) shall not exceed the amount of the agreed freight charge.

14. Claims

Any claim for loss, wrongful delivery, deterioration and damage must be submitted in writing and sent to the Freight Forwarder strictly within the deadlines and time-bars under any applicable law as provided by art. 11.

15. Insurance

If empowered by the Principal, the Freight Forwarder can enter into a contract of insurance on behalf of the holder of insurable interests for the coverage of risks of loss or damage to the goods. The costs of the coverage shall be specified in the quotation by the Freight Forwarder.

Without explicit instructions by the Principal, the insurance coverage, if required, shall be entered solely for ordinary risks, at the usual conditions of this kind of coverage for whom it may concern as a single shipment or as an open cover. In no cases the Freight Forwarder can be considered as insurer or coinsurer.

As an alternative, the Principal can directly provide and insure the shipment and/or the carriage. In this case the relevant insurance policy shall explicitly embody a waiver by the Insurer of his right of recovery against the Freight Forwarder.

Unless the Principal has not explicitly instructed the Freight Forwarder to do so, the latter shall not commence legal proceedings in order to seek recovery from the Insurer, interrupt time bars, follow developments of the survey. In the above mentioned case, an additional compensation shall be due by the Principal to the Freight Forwarder.

16. Force majeure

The Freight Forwarder shall never be held liable for losses, damages, delays, wrongful or missed deliveries caused by fortuitous events, by exonerating circumstances as provided by any applicable law as specified under art. 11, and in any event by circumstances out of his control such as, but not limited to:

- act of God;
- cases of force majeure such as wars, incidents/deteriorations to means of transport or embargoes, civil commotions or riots;
- defects, nature or inherent vice of the goods;
- acts, breaches of contract, omissions by the Shipper, by the Consignee or by anyone else who may have an interest in the shipment, by the State Administration, Customs or Postal Authority or any other competent Authority;
- strikes, lockouts or work conflicts.

According to articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code the following clauses: 5. *Time of delivery*, 11. *Liability*, 12 *Loss occurred during unidentified leg*, 13. *Indirect damages* and 14. *Claims* are specifically approved and undersigned.
